

COMUNE DI BRANCALEONE

Provincia di Reggio Calabria

UNITA' OPERATIVA N° 3

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI

Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone

Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934760 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

Reg. Gen.le determine n. 313

DETERMINA N. 129 DEL 12/12/2013

IL RESPONSABILE

Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU per mesi uno dal 24/10/2013 al 23/11/2013 - CUP: D83D13000330004 _ GIC : 5247641A56.

Premesso:

Che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 1341/2010, definitivamente pronunciando sul ricorso numero 793, registro generale del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da Locride Ambiente S.p.A. c/ Comune di Brancaleone e nei confronti di Zetaemme S.a.s. di Strati Rosa Maria & C., per l'annullamento della determinazione n. 229 del 21.10.2009 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico- Lavori Pubblici del Comune di Brancaleone, aggiudicava in via definitiva la gara per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani a Zetaemme S.a.s., lo accoglieva e per l'effetto annullava l'aggiudicazione impugnata, condannando il Comune resistente e la contro interessata, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite;

Che con la sentenza sopra citata, il Tribunale Amministrativo nell'annullare l'aggiudicazione impugnata, disponeva l'affidamento del servizio alla ricorrente Locride Ambiente SPA, 2° in graduatoria, anche perché non risultava agli atti di causa stipulato il contratto d'appalto con la contro interessata Zetaemme SAS di Strati Maria e C.;

Che il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sul ricorso proposto da Zetaemme S.A.S. contro il Comune di Brancaleone e nei confronti di Locride Ambiente S.P.A., per la riforma della sentenza del TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, n. 1341 del 19 novembre 2010, concernente la gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla società Zetaemme s.a.s. e sull'appello incidentale spiegato dalla Società Locride Ambiente S.p.A., avverso la sentenza n. 1341 del 19.11.2010, ha respinto il primo e ha dichiarato improcedibile il secondo, per cui ha confermato la sentenza di 1° grado;

Che le sentenze anzi indicate, pur recepite da questo Ente con deliberazione G.C. n. 33 del 17 maggio 2011, non sono state mai eseguite, in quanto il responsabile del procedimento architetto Domenico Vitale ha ritenuto di annullare del tutto gli atti di gara e di non procedere all'aggiudicazione del servizio di smaltimento rifiuti ad alcuna ditta partecipante, giusta determinazione Area Tecnica n. 258 del 14.12.2011;

Che, conseguentemente, la Società Locride Ambiente S.p.A., a tutela dei propri interessi, ha proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria, per ottenere l'annullamento della sopra citata determina n. 258/2011 e degli atti relativi;

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 436/2012 sul ricorso proposto da Locride Ambiente S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Stalteri e Francesco Bevilacqua c/ Comune di Brancaleone, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Infantino, e nei confronti di Zetaemme S.a.s. di Strati Rosa Maria & C, che alla luce delle richieste della ricorrente Locride Ambiente condanna il Comune a dare esecuzione al giudicato formatosi nella sentenza 1341/2010, confermata in appello con decisione n. 1790/2011;

Visto, inoltre, che il T.A.R. medesimo, con la succitata sentenza ha dichiarato nulli gli atti impugnati, condannando il Comune a dare esecuzione al giudicato di cui in questione, nonché al risarcimento del danno nei confronti della società ricorrente, al pagamento delle spese di giudizio nella misura di € 2.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese di notifica ecc.;

Che con la sentenza sopra citata, il Tribunale Amministrativo nell'annullare gli atti impugnati, ha disposto l'affidamento del servizio oggetto di gara alla ricorrente Locride Ambiente SPA;

Vista la delibera di G.C. n. 62 del 05/07/2012, con la quale si disponeva al Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, di eseguire tutti gli atti finalizzati all'affidamento del servizio, per l'esecuzione della sentenza sopra descritta;

Vista la Determina n. 174 del 19/07/2012, con la quale si affidavano in via provvisoria i servizi in oggetto;

Vista la nota prot. n. 4678 del 19/07/2012, con la quale sono stati richiesti i documenti necessari al fine della stipula del contratto di che trattasi;

Che con nota prot. n. 1132/DF/AD/12, la Locride Ambiente SPA, acquisita in data 02/09/2012 al prot. gen. n. 4949, trasmetteva la documentazione richiesta;

Che con determina n. 223 del 04/10/2012 venivano aggiudicati in via definitiva i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale” – validità anni tre, alla ditta Locride Ambiente S.p.a. per l’importo di €. 738.486,72 oltre iva ed oneri di sicurezza;

Che in data 10/05/2013, prot. n. 3284, sono stati consegnati i lavori medesimi sotto riserva di legge alla ditta Locride Ambiente S.p.A. ;

Che successivamente la Società Locride Ambiente, aggiudicataria dell’appalto, ha manifestato interesse a non voler proseguire il servizio inviando più lettere in tal senso e da ultimo preavviso di fine servizio dal primo luglio 2013, giusta nota prot. n. 1166/GG/P/13 del 21/06/2013 ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 25/06/2013, prot. n. 4282;

Che in data 09/07/2013, con atto di risoluzione consensuale in relazione al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale di Brancaleone tra la Società Locride Ambiente S.p.A. ed il Comune di Brancaleone si è provveduto a risolvere in maniera bonaria e consensuale tra di loro tutti i rapporti in essere conseguenti l’appalto in essere;

Che con Delibera di G.C. n. 49 del 09/07/2013 si prendeva atto della volontà della Locride Ambiente di non proseguire nello svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e contestualmente si approvava la bozza dell’atto di risoluzione consensuale del servizio di cui trattasi e contestualmente si dava atto di indirizzo a questo ufficio a procedere all’individuazione di un nuovo contraente;

Che con determina n. 65 del 17/07/2013 è stata avviata la scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163, con il criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) e contestualmente si approvava lo schema di lettera d’invito;

Vista la determina n. 73 del 29/07/2013, con la quale è stato approvato il verbale di gara ed affidati in via provvisoria i lavori di cui in oggetto;

Vista la determina n. 79 del 08/08/2013, con la quale sono stati affidati in via definitiva i lavori di cui in oggetto;

Vista la Delibera di G.C. n.103 del 24/10/2013 avente ad oggetto: “Servizi ambientali comunali di raccolta e trasporto RSU – Atto di indirizzo”;

Vista la nota prot. n. 6742 del 24/10/2013 con la quale si prorogava il servizio di cui in oggetto per mesi uno, agli stessi patti e condizioni del servizio aggiudicato con determina n. 79/2013;

Vista la fattura n. 449 del 27/11/2013 presentata dalla ditta Ased in data 28/11/2013, prot. n. 7363, dell’importo di €. 35.193,04 iva compresa, per il periodo dal 24/10/2013 al 23/11/2013;

Preso atto che la ditta risulta regolare con il versamento dei contributi al 20/11/2013 (I.N.P.S.) e con il versamento dei premi accessori al 18/11/2013 (I.N.A.I.L.), giusto DURC emesso dall’Inail in data 21/11/2013 e pervenuto a questo Ente in data 29/11/2013, prot. n. 7367;

Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa ed alla contestuale liquidazione in favore della ditta Ased per l’importo di €. 35.193,04 iva compresa;

Vista la Legge n. 106/2011;


Visto il D.L. 70/11 e succ. mod. ed int.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e la legge 07/08/90 n. 241;

Visto il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
2. **DI IMPEGNARE** e contestualmente liquidare in favore della ditta Ased s.r.l., Via Porto Salvo, n. 61/63, 89063 Melito P.S. (R.C.), P.I. 01215350800, per i lavori di cui in oggetto per il periodo dal 24/10/2013 al 23/11/2013, la somma di €. 35.193,04 iva compresa, giusta fattura n. 449/2013;
3. **DI ACCREDITARE la somma di €. 35.193,04 tramite bonifico bancario presso la Banca Monte dei Pachi di Siena – IBAN IT 21201030814400000699484;**
4. **DI IMPUTARE** la spesa di € 35.193,04 al Cap. 1274 del bilancio in corso;
5. **DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell’Ente per i provvedimenti di competenza;
6. **DI PUBBLICARE** la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi;
7. **DI DARE ATTO** che sono stati osservati gli adempimenti di cui all’art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (legge 134/2012).



**Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Carmelo Borrello**